

**Legge federale
concernente i provvedimenti in materia di lotta
contro il lavoro nero
(Legge contro il lavoro nero, LLN)**

del 17 giugno 2005 (Stato 1° gennaio 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 110 capoverso 1 lettere a, b e d della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 gennaio 2002²,
decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge si prefigge di combattere il lavoro nero. A tal fine prevede agevolazioni amministrative e meccanismi di controllo e di sanzione.

**Sezione 2:
Procedura di conteggio semplificata per i premi delle assicurazioni
sociali e le imposte**

Art. 2 Campo d'applicazione

Per i lavoratori occupati nella sua azienda il datore di lavoro può conteggiare gli stipendi secondo l'articolo 3, purché:

- a. il singolo stipendio non superi l'importo limite di cui all'articolo 7 della legge federale del 25 giugno 1982³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- b. la somma totale annua dei salari dell'azienda non superi il doppio della rendita annua massima di vecchiaia dell'AVS; e
- c. i salari di tutto il personale siano conteggiati in procedura semplificata.

RU 2007 359

¹ RS 101

² FF 2002 3243

³ RS 831.40

Art. 3 Procedura

¹ Il datore di lavoro annuncia i lavoratori alla cassa di compensazione AVS per quanto concerne l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari nell'agricoltura, l'assicurazione contro gli infortuni e le imposte conformemente all'articolo 37a della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta e all'articolo 11 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

² La cassa di compensazione AVS riscuote i contributi alle assicurazioni sociali e le imposte. I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vengono riscossi direttamente dagli assicuratori contro gli infortuni. Rimangono salve convenzioni più dettagliate tra casse di compensazione AVS e assicuratori contro gli infortuni.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 3: Organi cantonali di controllo**Art. 4**

¹ I Cantoni designano nella loro legislazione l'organo cantonale di controllo competenti per il loro territorio e ne stabiliscono il capitolato d'onori.

² Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi.

³ Le persone che operano negli o per gli organi cantonali di controllo non possono essere in nessun caso in rapporto di concorrenza economica diretta con le persone controllate.

⁴ L'organo cantonale di controllo riferisce ogni anno federale sulla propria attività alla Segreteria di Stato dell'economia⁶ (SECO).

Sezione 4: Obbligo di mantenere il segreto**Art. 5**

Chiunque partecipi all'esecuzione della presente legge è tenuto a mantenere il segreto su ogni accertamento fatto nell'ambito della sua attività di controllo.

⁴ RS 642.11

⁵ RS 642.14

⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo

Sezione 5: Esecuzione dei controlli

Art. 6 Oggetto dei controlli

L'organo cantonale di controllo verifica l'osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte.

Art. 7 Competenze

¹ Le persone incaricate dei controlli possono:

- a. accedere alle aziende o ai posti di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate;
- b. esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria;
- c. consultare e riprodurre tutti i documenti necessari;
- d. verificare l'identità dei lavoratori;
- e. controllare i permessi di dimora e di lavoro.

² Le persone incaricate dei controlli devono farsi riconoscere in quanto tali; non possono in nessun caso prendere provvedimenti che pregiudichino la libertà delle persone controllate. All'occorrenza, in particolare qualora l'esecuzione dei controlli previsti dal capoverso 1 lettere d ed e lo richieda, possono farsi assistere dalla polizia.

³ Il Consiglio federale definisce le informazioni e i documenti necessari di cui al capoverso 1 lettere b e c.

Art. 8 Obbligo di collaborazione delle persone e aziende controllate

Su richiesta, le persone e aziende controllate sono tenute a fornire alle persone incaricate dei controlli i documenti e le informazioni necessari per il controllo. Devono inoltre permettere loro il libero accesso all'azienda e ai posti di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate.

Art. 9 Verbali

¹ Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati solo gli accertamenti fatti in relazione all'oggetto del controllo secondo l'articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale.

² Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate.

³ L'organo cantonale di controllo:

- a. trasmette il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito alle infrazioni accertate nell'ambito dei controlli;
- b. invia copia del verbale alle persone e aziende controllate;

- c. invia un estratto del verbale, con le loro deposizioni, alle persone che hanno fornito informazioni.

⁴ Se nell'ambito dei controlli secondo l'articolo 6 risultano indizi d'infrazione alla legge del 2 settembre 1999⁷ sull'IVA, l'organo cantonale di controllo comunica i suoi accertamenti alle autorità competenti, affinché possano procedere a un'inchiesta e decidere.

Sezione 6: Perseguimento delle infrazioni

Art. 10

¹ Le autorità amministrative e giudiziarie applicano le sanzioni e i provvedimenti amministrativi conformemente alle disposizioni applicabili nel settore considerato.

² Esse informano delle loro decisioni e sentenze passate in giudicato le autorità competenti per le sanzioni di cui all'articolo 13.

Sezione 7: Collaborazione

Art. 11 Collaborazione tra gli organi di controllo e altre autorità o organizzazioni

¹ Le autorità cantonali o federali competenti in materia d'ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di polizia, di rifugiati, di polizia degli stranieri, di stato civile come pure in materia fiscale collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali.

² Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 informano l'organo cantonale di controllo nel caso in cui gli accertamenti fatti nell'ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero.

Art. 12 Comunicazione dei risultati dei controlli

¹ Le autorità fiscali cantonali avvisano le casse cantonali di compensazione se accertano che un reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente non è stato affatto dichiarato. Il Consiglio federale fissa l'importo minimo per il reddito che dev'essere annunciato.

² Le autorità cantonali e federali competenti in materia d'assicurazione contro la disoccupazione o per l'esecuzione della legislazione in materia di assicurazioni sociali e le organizzazioni private competenti in tali materie comunicano i risultati dei loro controlli alle autorità competenti in materia d'asilo e di stranieri se:

⁷ RS 641.20

- a. la persona scoperta nell'ambito dei controlli ha ottenuto un reddito da un'attività lucrativa dipendente o indipendente sul quale non sono stati pagati i contributi alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD); e
- b. non risulta a priori che il soggiorno della persona scoperta è conforme alle disposizioni vigenti.

³ Le altre autorità di cui all'articolo 11 comunicano alle autorità federali o cantonali eventualmente interessate nel caso specifico i risultati dei controlli effettuati in esecuzione dei loro compiti, qualora sussistano indizi che nell'ambito dell'esercizio di un'attività lucrativa sia stato disatteso il diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri o imposte alla fonte.

⁴ Per autorità eventualmente interessate nel caso specifico s'intendono:

- a. le casse di compensazione AVS e le casse di compensazione familiare del diritto cantonale;
- b. gli assicuratori contro gli infortuni;
- c. i servizi incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- d. le autorità fiscali cantonali e federali;
- e. le autorità competenti in materia d'asilo e di stranieri;
- f.⁸ gli uffici AI competenti.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Sezione 8: Sanzioni nel settore degli appalti pubblici e degli aiuti finanziari

Art. 13

¹ Se un datore di lavoro è condannato con sentenza passata in giudicato per inosservanza grave o reiterata dei suoi obblighi d'annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali o di stranieri, l'autorità cantonale competente lo esclude per cinque anni al massimo da futuri appalti pubblici a livello comunale, cantonale e federale oppure, per cinque anni al massimo, gli possono essere adeguatamente ridotti gli aiuti finanziari.

² L'autorità cantonale competente comunica alla SECO una copia della sua decisione.

³ La SECO allestisce una lista dei datori di lavoro che, per decisione passata in giudicato, sono stati esclusi dagli appalti pubblici o cui gli aiuti finanziari sono stati ridotti. Tale lista è accessibile al pubblico.

⁸ Introdotta dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 (5^a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129 5148; FF 2005 3989).

Sezione 9: Pretese dei lavoratori in virtù di un'attività lucrativa non autorizzata

Art. 14 Obbligo d'informazione delle autorità

Nell'ambito di un procedimento d'espulsione o di allontanamento, le autorità avvertono lo straniero interessato che, segnatamente:

- a. egli ha eventualmente pretese nei confronti di datori di lavoro in virtù di un'attività lucrativa non autorizzata;
- b. per far valere tali pretese egli ha la possibilità di designare un rappresentante.

Art. 15 Diritto d'azione delle associazioni dei lavoratori

¹ Se è scoperto un caso di violazione dell'obbligo di autorizzazione o di annuncio previsto dal diritto in materia di stranieri e l'interessato ha già lasciato la Svizzera, le organizzazioni sindacali che per statuto tutelano gli interessi sociali ed economici dei loro membri hanno diritto di chiedere al giudice di accertare le pretese che tale persona potrebbe far valere nei confronti del datore di lavoro.

² L'azione d'accertamento proposta secondo il capoverso 1 interrompe la prescrizione ai sensi dell'articolo 135 del Codice delle obbligazioni⁹.

³ L'azione si propone al giudice competente per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro secondo gli articoli 343 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni e 24 della legge del 24 marzo 2000¹⁰ sul foro.

Sezione 10: Finanziamento

Art. 16

¹ Qualora si scoprono violazioni ai sensi dell'articolo 6, per le spese dei controlli vengono riscossi emolumenti presso le persone controllate. Il Consiglio federale disciplina i particolari e stabilisce la tariffa degli emolumenti.

² Le spese dei controlli non coperte con emolumenti secondo il capoverso 1 né compensate dalle multe sono a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni.

³ La Confederazione può porre a carico del fondo di compensazione dell'AVS, del fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e della cassa suppletiva secondo la legge del 20 marzo 1981¹¹ sull'assicurazione contro gli infortuni una parte delle spese che deve assumere. Il Consiglio federale disciplina l'importo di tale onere. Il relativo contributo del fondo di compensazione dell'AVS è finanziato mediante supplementi

⁹ RS 220

¹⁰ RS 272

¹¹ RS 832.20

prelevati in virtù dell'articolo 14^{bis} della legge federale del 20 dicembre 1946¹² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Sezione 11: Protezione dei dati e disposizioni penali

Art. 17 Protezione dei dati

¹ L'organo cantonale di controllo è autorizzato a elaborare dati su persone fisiche e giuridiche:

- a. contenuti nei verbali dei controlli in cui sono stati scoperti uno o più casi di inosservanza dell'obbligo di annuncio e di autorizzazione secondo l'articolo 6;
- b. desunti da comunicazioni pervenutegli dalle autorità competenti per l'oggetto del controllo.

² Le autorità cantonali competenti per le sanzioni di cui all'articolo 13 sono autorizzate a elaborare dati concernenti persone fisiche e giuridiche cui è stata inflitta una sanzione amministrativa o penale.

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare:

- a. le categorie di dati personali che possono essere trattati e i diritti di accesso;
- b. le misure di protezione tecniche e organizzative contro il trattamento non autorizzato;
- c. la durata di conservazione dei dati;
- d. l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali alla scadenza della durata di conservazione.

⁴ Le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992¹³ sulla protezione dei dati concernenti l'esattezza dei dati e il diritto d'accesso sono applicabili.

Art. 18 Contravvenzioni

Chiunque, intenzionalmente, ostacola o vanifica un controllo secondo gli articoli 6 e 7 oppure viola il suo obbligo di collaborazione secondo l'articolo 8 è punito con la multa. L'azione penale compete ai Cantoni.

Art. 19 Reati contro i doveri d'ufficio

Agli organi cantonali di controllo si applicano le disposizioni degli articoli 312 segg. del Codice penale¹⁴ concernenti i reati contro i doveri d'ufficio.

¹² RS 831.10

¹³ RS 235.1

¹⁴ RS 311.0

Sezione 12: Valutazione

Art. 20

¹ Il Consiglio federale provvede a valutare l'efficacia dei provvedimenti adottati in virtù della presente legge.

² Il Dipartimento federale dell'economia presenta un rapporto al Consiglio federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, e gli sottopone proposte per il seguito.

Sezione 13: Disposizioni finali

Art. 21 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2008¹⁵

¹⁵ DCF del 6 set. 2006 (RU 2007 367).

Allegato
(art. 21)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 1931¹⁶ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 22c cpv. 4

...

2. Legge del 26 giugno 1998¹⁷ sull'asilo

Art. 96 cpv. 2

...

3. Legge federale dell'11 aprile 1889¹⁸ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 80 cpv. 2 n. 4

...

4. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁹ sull'imposta federale diretta

Art. 37a

...

Art. 83 cpv. 1 secondo periodo

...

¹⁶ RS 142.20. La modifica qui appresso é inserita nella L. menzionata.

¹⁷ RS 142.31. La modifica qui appresso é inserita nella L. menzionata.

¹⁸ RS 281.1. La modifica qui appresso é inserita nella L. menzionata.

¹⁹ RS 642.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L. menzionata.

5. Legge federale del 14 dicembre 1990²⁰ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 11 cpv. 4

...

Art. 32 cpv. 1

...

6. Legge federale del 20 dicembre 1946²¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 5 cpv. 5

Abrogato

Art. 14 cpv. 5

...

Art. 14^{bis}

...

Art. 50a cpv. 2

...

Art. 69 cpv. 2^{bis}

...

Art. 93

...

²⁰ RS 642.14. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

²¹ RS 831.10. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

**7. Legge federale del 20 marzo 1981²² sull'assicurazione
contro gli infortuni**

Art. 73 cpv. 2^{bis}

...

Art. 95 cpv. 1^{bis}

...

Art. 97 cpv. 1^{bis}

...

**8. Legge federale del 25 giugno 1982²³ sull'assicurazione
contro la disoccupazione**

Art. 6

...

Art. 97a cpv. 2

...

²² RS 832.20. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

²³ RS 837.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

